



**REGOLAMENTO DEL PLUS21
PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA
AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI E
SOCIOSANITARI**

Approvato dal Comune di Settimo San Pietro con Delibera C.C. n. 36 del 15.12.2014
e dalla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus21 del 05.12.2014

INDICE

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - PRINCIPI ED OBIETTIVI. OGGETTO.
- ART. 2 - VINCOLI E DEROGHE.
- ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI REGOLAMENTATI. RINVIO DINAMICO.
- ART. 4 - DEFINIZIONI.
- ART. 5 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO.

PARTE SECONDA PARAMETRI ECONOMICI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI SERVIZI

- ART. 6 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI.
- ART. 7 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA.
- ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA.
- ART. 9 - VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SOTTESA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA. DECORRENZA DELL'AGGIORNAMENTO.
- ART. 10 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).
- ART. 11 - CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.cassato**
- ART. 11 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).
- ART. 12 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
- ART. 13 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI
- ART. 14 - PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE.
- ART. 15 - AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE.

PARTE TERZA UTILIZZO DEGLI ISEE RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI. MINIMO VITALE RILEVANTE.

- ART. 16 - UTILIZZO DELL'ISEE DELL'UTENZA.
- ART. 17 - REGOLE TECNICHE MINIME PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA.
- ART. 18 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELL'UTENZA UTILIZZANDO L'INDICE ISEE. FORMULA MATEMATICA.
- Art. 19 - AGGIORNAMENTI.
- Art. 20 - VALUTAZIONE E RILEVANZA DEL MINIMO VITALE.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI

- ART. 21 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
- ART. 22 - REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER LA FREQUENTAZIONE DI SERVIZI DIURNI.
- ART. 23 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE).
- ART. 24 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA
- ART. 25 - REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.
- ART. 26 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI (RSA)
- ART. 27 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RIABILITATIVE PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI (IDM)
- ART. 28 - STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI
- ART. 29 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA.
- ART. 30 - SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

- ART. 31 - CARTA DEI SERVIZI.
- ART. 32 - GESTIONE DEI RECLAMI
- ART. 33 - DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 34 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 35 - APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DECORRENZA
- ART. 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
- ART. 37 - DISPOSIZIONI ABROGATE.

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI ED OBIETTIVI. OGGETTO.

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e sociosanitari dei Comuni appartenenti all'Ambito del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona dell'Area vasta di Cagliari (d'ora in poi: Plus21) del quale fanno parte i Comuni di: Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Ussana, Provincia di Cagliari, ASL Cagliari - sulla base della L.R. n. 23 del 23.12.2005 (rubricata *Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali*), del D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008 (rubricato *Regolamento di attuazione regionale di cui all'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione*) e della L.R. del 28 luglio 2006, n. 10 (rubricata *Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5*).¹
2. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione distrettuale risponde all'esigenza di fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento, finalizzate al raggiungimento di molteplici risultati, quali, in primis, il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro autonomia, il superamento delle carenze del reddito familiare, il miglior soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti, la maggiore integrazione possibile delle persone disabili, l'informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi, il tutto nell'osservanza dei principi, anch'essi di rilevanza costituzionale, sia dell'erogazione dei servizi ricompresi tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 co. 2 lett. m) Cost., sia di una sostenibilità finanziaria, vale a dire nel limite delle risorse disponibili ex L.R. 23/2005.
3. Con riferimento poi alla regolamentazione dei Servizi socio-assistenziali e sociosanitari (per quanto di competenza) resi in favore di persone gravemente disabili (ex art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) nonché a soggetti

¹ In tutti i casi in cui è citata/richiamata una disposizione normativa e/o regolamentare, essa si intende, ovviamente, nel testo attualmente vigente

ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, e alla determinazione della compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei medesimi, i principi cui si ispira l'Ambito Plus21 sono quelli generali di legittimità, equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità sanciti già a livello costituzionale e sovranazionale.

ART. 2

VINCOLI E DEROGHE.

1. Il presente Regolamento, pur disciplinando la rete dei Servizi presenti sul territorio dell'Ambito Plus21, non ha la finalità di deprivare le singole Amministrazioni comunali della loro potestà riguardo alla disciplina puntuale dei singoli Servizi resi, ma ha lo scopo di delineare una cornice giuridica di garanzia, all'interno della quale le medesime Amministrazioni sono tenute ad agire.
2. Atteso che la titolarità delle funzioni in materia è, e resta, in capo ai singoli suindicati Comuni, il presente Regolamento disciplina le modalità per l'erogazione di prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e sociosanitario (per quanto di competenza).
3. Resta quindi inteso che i singoli Comuni, in presenza di specifiche esigenze di bilancio, oltre che di particolarità locali soggettive ed oggettive, motivatamente illustrate alla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus21, in relazione ai singoli Servizi di seguito disciplinati, possono, nel rispetto dei limiti appresso evidenziati, modificare alcuni parametri applicativi oggetto del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui il costo/tariffa di un servizio, così come di seguito regolamentato, determini un aggravio ingiustificato delle procedure di individuazione della contribuzione degli utenti ovvero sia particolarmente ridotto, il singolo Comune ha altresì la facoltà di assumerlo interamente a proprio carico.
5. Per l'eventuale regolamentazione comunale di Servizi ulteriori e/o diversi, inclusi nei livelli essenziali di assistenza e attualmente qui non disciplinati, il singolo Comune definirà la relativa compartecipazione degli utenti al costo nel rispetto dei principi, obiettivi e metodi qui indicati.
6. Il Comune che intendesse avvalersi delle predette facoltà di deroga, è tenuto a darne tempestiva notizia all'Ufficio di Piano e, per il suo tramite, alla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus21, avendo cura di specificare, oltre ai motivi generali che sottendono tale scelta, le deroghe al presente Regolamento che sono state adottate, la disciplina di dettaglio del Servizio relativo che complessivamente ne risulta, gli atti amministrativi che hanno preceduto e formalizzato tale decisione.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI REGOLAMENTATI. RINVIO DINAMICO.

1. I Servizi e le Prestazioni erogati in favore dell'Utenza, oggetto di applicazione del presente Regolamento sono quelli di cui agli artt. 4 e

ss. del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4, in quanto attivati nell'Ambito Plus21, oltre ad altri Servizi c.d. domiciliari di cui oltre.

2. Le procedure d'inserimento/dimissione, per quanto concerne i Servizi che ciò prevedono, sono disciplinate dalle disposizioni vigenti, cui si fa integrale rinvio.
3. La natura socio-assistenziale o sociosanitaria dei singoli Servizi erogati, nonché la relativa regolamentazione, è conforme a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, di rango primario ovvero secondario, cui, dunque, si fa integrale rinvio.
4. Qualora la Regione A.S. emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, salvo diversa valutazione discrezionale operata dalla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus21 d'intesa con le singole Amministrazioni comunali. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
5. Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento ai Servizi erogati da strutture/soggetti accreditati/autorizzati in base alla normativa regionale vigente, cui si fa integrale rinvio.

ART. 4

DEFINIZIONI.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:
 - a) Utenza: il termine "Utenza" è utilizzato nell'ambito del presente Regolamento per indicare la parte destinataria delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.
 - b) Ufficio competente/procedente: con dette locuzioni s'intende, ad esempio, il singolo Servizio Sociale ovvero l'Ufficio di Piano, secondo che la procedura di riscontro all'istanza dell'Utenza sia gestita prevalentemente dal primo ovvero dal secondo e che il Servizio erogato abbia valenza comunale ovvero distrettuale/d'ambito. In ogni caso, nessuna difficoltà comunicativa/operativa tra i due livelli potrà essere opposta all'Utenza per giustificare inefficienze procedurali.
 - c) Servizi domiciliari: i Servizi domiciliari si sostanziano in un insieme d'interventi resi al domicilio della persona destinataria, finalizzati alla permanenza della medesima all'interno del proprio ambiente di vita. Detti Servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti. Essi si caratterizzano per la complementarietà e specificità degli interventi.
 - d) Servizi semiresidenziali: i Servizi semiresidenziali (ovvero a regime diurno), si sostanziano in un insieme d'interventi resi in una struttura che la persona destinataria frequenta con cadenze temporali variabili. Detti Servizi sono modulati sulle necessità del

destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti. Essi si caratterizzano per la complementarità e specificità degli interventi.

- e) Servizi residenziali: i Servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per le persone il cui nucleo familiare sia inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere il proprio compito d'assistenza. Detti servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti e/o in applicazione delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
- f) Altri Servizi: per altri Servizi si devono intendere tutti i Servizi/prestazioni non ricompresi nelle precedenti voci, anche sperimentali, resi comunque all'Utenza dai Servizi territoriali, siano essi con compartecipazione o meno ai costi.
- g) Accreditamento: l'accREDITamento è il presupposto necessario per ottenere la remunerazione delle prestazioni da parte del sistema socio-assistenziale e sociosanitario. L'accREDITamento istituzionale di un'unità d'offerta si manifesta con un provvedimento, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale. Il presente Regolamento e le agevolazioni qui individuate sono applicabili alle strutture accreditate ai sensi della normativa regionale (ed eventualmente nazionale) vigente.
- h) Ufficio di Piano: l'Ufficio di Piano partecipa alla realizzazione del servizio garantendone il funzionamento attraverso le figure professionali che lo costituiscono, con particolare riferimento alle figure del direttore, dell'assistente sociale e dell'istruttore amministrativo – contabile, i quali esercitano i diversi compiti professionalmente loro assegnati.
- i) Ente pubblico gestore: il soggetto che provvede, a titolo esemplificativo, alla gestione del procedimento afferente l'erogazione del servizio, alla medesima erogazione, alla tenuta dei rapporti con altri soggetti pubblici o privati facenti parte della rete d'Ambito e/o istituzionali.
- j) Appaltatore: l'operatore aggiudicatario dell'appalto, il quale assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'erogazione di un servizio verso un corrispettivo in danaro. In sede di erogazione delle prestazioni, l'Appaltatore si attiene alle modalità, ai tempi e alle condizioni indicate nei Progetti Personalizzati di intervento e si raccorda con tutti gli altri soggetti coinvolti.
- k) ISEE Utenza: per ISEE dell'Utenza si deve intendere l'ISEE da utilizzare in sede di selezione/compartecipazione al costo dell'Utenza rispetto al servizio/prestazione fruita. Esso è esplicitamente individuato, nei singoli articoli, in relazione al singolo Servizio fruito.
- l) Indennità assistenziali esenti IRPEF: trattasi di misure assistenziali, tra le quali, tipicamente, la pensione d'invalidità e

- l'indennità di accompagnamento, che costituiscono i mezzi necessari per vivere che lo Stato, in attuazione dell'art. 38 Cost., provvede ad ogni cittadino inabile al lavoro. L'indennità di accompagnamento è concessa, ex art. 1 della l. n. 18/1980, a causa del bisogno di assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.
2. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, l'Ufficio di Piano, se necessario, promuoverà il coordinamento dell'attività, in modo da consentire il coinvolgimento dei Comuni ed evitare aggravanti procedurali all'utenza.
 3. Per quanto concerne i servizi di esclusiva competenza comunale, l'accesso agevolato a quelli qui disciplinati è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga per il tramite dell'Ufficio competente, che deve esser coinvolto sin dall'iniziale richiesta.
 4. All'Utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un Servizio componente la rete distrettuale, ma vincolata da accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore al momento dell'inizio di fruizione del servizio, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente² valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con l'Utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto individuato più oltre dal presente Regolamento.
 5. I servizi di seguito disciplinati sono erogati prevedendo la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza (utilizzando a tal fine l'indicatore ISEE e tenendo conto dell'esito della concertazione territoriale eseguita con le Associazioni di riferimento) ovvero a titolo gratuito.

ART. 5

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO.

1. Il finanziamento dei Servizi che compongono la Rete delle unità di offerta, per quanto di competenza, salvo per quanto riguarda le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, costituenti quel nucleo incompressibile di prestazioni che devono comunque essere garantite ed erogate, avviene in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente e con riferimento alle risorse messe a disposizione anche dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dall'Utenza, da Enti o Istituzioni private e del privato sociale.

² Ad esempio il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona che usufruisce/intende usufruire del Servizio.

2. Il sistema integrato dei Servizi valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto e al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Ai fini dell'accesso e della compartecipazione al costo dei Servizi qui regolamentati, l'Ufficio procedente richiede e valuta, direttamente o indirettamente, l'ISEE dell'Utenza, così come di seguito individuato nella parte del Regolamento riguardante i singoli Servizi.

PARTE SECONDA

PARAMETRI ECONOMICI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 6

DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI.

1. I Servizi e le Prestazioni di cui al presente Regolamento, siano essi gestiti da soggetti pubblici ovvero privati, mediante contratto, convenzione o concessione, sono rivolti, indicativamente, ai soggetti di cui all'art. 4 della l.r. 23 dicembre 2005, n. 23, cui dunque si fa integrale rinvio.
2. Restano ovviamente salve ulteriori previsioni contenute in discipline generali e settoriali, siano esse di fonte nazionale ovvero regionale, con particolare riferimento ai Programmi sperimentali rivolti a persone non autosufficienti e loro nuclei familiari, ai disabili psichici e intellettivi di cui alla l.r. n. 15/1992 e l.r. n. 20/1997, alle leggi di settore e/o appartenenti a particolari tipologie di cittadini individuate sia a livello regionale che dell'Ambito Plus21.
3. I Servizi/Prestazioni professionali dei Servizi Sociali comunali, di norma, non comprendono le attività istituzionalmente attribuite alle articolazioni del S.S.N. (ad esempio: Servizio del Consultorio, Materno-Infantile, Psicologo, ecc.).
4. Si individuano, indicativamente, le seguenti classi di priorità:
 - ai Servizi Comunali (non di Ambito) accedono con priorità i residenti nel Comune sede del Servizio, secondariamente quelli domiciliati nel medesimo, in terzo luogo quelli dell'Ambito Plus21 e, in ultimo, quelli di altri Comuni;
 - ai Servizi definiti "Servizio d'Ambito" accedono prioritariamente tutti i cittadini residenti nell'Ambito Plus21;
 - ai Servizi intercomunali, di sub-Ambito o comprendenti anche Comuni non del PLUS21, accedono prioritariamente i cittadini residenti nei Comuni associati.

ART. 7

DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA.

1. I servizi e le prestazioni inserite nel presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa vigente in materia³, con la quale:

³ Segnatamente: il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)* e dal D.M. 7 novembre 2014 recante *Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.*

- si individuano le prestazioni socio-assistenziali agevolate;
 - si determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
 - si forniscono modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive per la determinazione dell'ISE e del controllo dei dati dichiarati;
 - si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).
2. Giusto il rinvio alla normativa di cui al comma precedente, sono diversi i servizi interessati alla definizione dei criteri per stabilire la partecipazione dell'Utenza al costo dei medesimi, erogati nell'Ambito Plus21. La regolamentazione puntuale, con indicazione dell'ISEE corretto da utilizzare, è contenuta nei singoli articoli dedicati ad essi, cui, dunque, si rinvia.
 3. Qualora uno o più Servizi siano gestiti a livello di Plus, l'Ufficio di Piano assume, con riferimento all'oggetto del presente articolo, integralmente su di sé funzioni e compiti del Servizio Sociale comunale, fatto salvo quanto diversamente specificato in Atti di programmazione o gestione per tale/i Servizio/i.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA.

1. Il richiedente la prestazione, ovvero il suo rappresentante legale, presenta la necessaria dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM n. 159/2013 ovvero la dichiarazione ISEE di prestazione, riferita al solo nucleo familiare rilevante. Per la dichiarazione sostitutiva, si utilizzerà il modello-tipo approvato con D.M. 7 novembre 2014.
2. Il vaglio dell'ISEE dell'Utenza è indispensabile per accertare il possesso dei requisiti per l'eventuale riduzione o esenzione. Costituendo la presentazione dell'ISEE ovvero della suindicata dichiarazione sostitutiva unica, un'opportunità per l'Utenza, che snellisce gli adempimenti a suo carico e che consente al medesimo di usufruire dei benefici previsti, la scelta consapevole di non presentare dette attestazioni è indice di rinuncia implicita ai benefici medesimi. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE, così come l'autocertificazione di avere una situazione economica di valore superiore previsto per accedere alle agevolazioni, comporta l'inserimento nella fascia massima di contribuzione. È, in ogni caso, fatta salva l'erogazione del servizio e delle agevolazioni non collegate alla situazione economica.
L'Ufficio procedente raccoglie presso la banca dati dell'INPS, il dato riguardante la dichiarazione sostitutiva unica mediante accesso al relativo sistema informativo. Detta dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, ha, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 9, ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e dovrà, comunque riferirsi ai redditi dell'annualità richiesta dall'Amministrazione per l'accesso a uno specifico servizio.
3. L'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica avviene dal mese successivo allo scadere della validità della precedente attestazione.

caso di mancata presentazione di tale aggiornamento ovvero di attestazioni incomplete o non corrette, l'Ufficio precedente invita l'Utenza alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si procede ai sensi del precedente comma 2.

4. L'Ufficio precedente richiede le eventuali integrazioni/rettifiche di quanto dichiarato, sollecitando l'Utenza nei modi ritenuti più efficaci (verbalmente ovvero mediante raccomandata r/r. In quest'ultimo caso l'Utenza disporrà di 30 giorni lavorativi, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie).

ART. 9

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SOTTESA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA. DECORRENZA DELL'AGGIORNAMENTO.

1. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli uffici precedenti possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli uffici di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 di cui al D.P.C.M. N. 159/2013.
2. Ricevuta la nuova dichiarazione, l'Ufficio precedente adegua l'agevolazione a favore dell'Utenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE.
3. Ove giustificato da circostanziata e motivata richiesta, e a seguito di puntuale verifica dell'Ufficio precedente, la decorrenza dell'agevolazione è anticipata al momento del verificarsi dell'evento che ha mutato la capacità economica dell'Utenza.
4. Nel caso in cui l'Utenza veda compromessa la propria situazione economica a seguito di eventi esterni transitori quali intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e simili, l'Ufficio precedente, d'intesa con la medesima, definisce tempi e modalità entro i quali sia possibile ristabilire, una volta superata la momentanea situazione di difficoltà, l'applicazione generale della normativa sull'ISEE. Nel frattempo, l'Ufficio precedente provvede ad una nuova valutazione ISEE, tenendo conto dell'effettiva disponibilità reddituale della stessa.
5. È consentito l'aggiornamento del calcolo dell'ISEE, nei termini suesposti, anche in caso di nascita o decesso di un familiare.
6. In applicazione dei generali principi di efficienza e imparzialità, e in presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni di qualsiasi tipo, ciascun Ufficio precedente, avendo la necessità di procedere a valutazioni fondate su dati omogenei, può chiedere

all'Utenza, con riferimento al periodo indicato nel medesimo bando, un'aggiornata dichiarazione ai fini ISEE.

ART. 10

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).

1. La quantificazione della quota di compartecipazione al costo/tariffa dei servizi e prestazioni rese avviene mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Per determinare l'ISEE si considerano i tre fattori seguenti: a) l'indicatore della situazione reddituale (ISR), b) l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP); c) il coefficiente della scala di equivalenza (vale a dire l'indice della composizione quali/quantitativa del nucleo familiare), da utilizzarsi nella seguente formula:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}_{(\text{ISR} + \text{ISP})}}{\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

3. Per quanto concerne la definizione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) nonché della composizione del nucleo familiare, si rinvia a quanto stabilito nel **D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.**
4. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica relativa all'intero nucleo è rapportata a quella del singolo, mediante l'applicazione della scala di equivalenza di cui **all'allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.**
5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'ISEE del richiedente o, comunque, del singolo appartenente allo stesso nucleo.

ART. 11 – CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI (cassato)

ART. 11

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE).

1. In sede d'individuazione dell'ISEE rilevante (*rectius*: da utilizzare) per definire la modalità e l'entità della compartecipazione dell'Utenza al costo dei servizi resi, si indicano di seguito i criteri generali:
 - a) nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi

dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti A.S.L., **si rimanda all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.**

b) nel caso di prestazioni sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone non riconducibili alle due categorie di cui alla suindicata lettera a), la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (ISEE del nucleo familiare), come definito dal D.P.C.M. n. 159/2013.

(In questo caso, è data facoltà alle singole Amministrazioni comunali, ovvero all'Ambito per quanto di propria competenza, di individuare nuclei familiari rilevanti differenti rispetto a quelli individuati testualmente dalla normativa, al fine di agevolare ulteriormente l'Utenza nella individuazione della quota compartecipativa dovuta); **CASSATO**

c) in casi specifici e adeguatamente motivati, anche per periodi temporali limitati, è data facoltà agli Uffici procedenti, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla compartecipazione.

ART. 12

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

1. L'Ufficio procedente effettua, direttamente o indirettamente, opportuni controlli a campione sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di Legge e ad eventuali spese.
3. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, l'Ufficio procedente provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

ART. 13

MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI

1. L'istanza di accesso è predisposta dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale a ciò abilitati. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate, in ossequio al rispetto della capacità di agire di ogni persona, quando non limitata (ovvero parzialmente limitata) da alcuna misura di protezione civilistica, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. In caso d'irregolarità in punto di rappresentanza, l'Ufficio procedente può invitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001.
2. È comunque previsto che l'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avvenga d'ufficio in tutti quei casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.
3. L'Ufficio procedente, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla conclusione del procedimento. Per la gestione concreta del procedimento si fa espresso rinvio alla normativa generale di cui alla l. n. 241/1990 e regolamento attuativo e al d.P.R. n. 445/2005.
4. È rilasciata all'Utenza, a fini certificativi e probatori, copia dell'istanza così presentata.
5. L'accesso al servizio è regolato nel rispetto del principio di semplificazione cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento.
6. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'ASL, l'Ufficio procedente informa la propria attività ai principi di cui al comma precedente.
7. All'istanza di cui al precedente comma 3 deve essere allegata la dichiarazione ISEE competente, così come dianzi illustrata. A tal fine, per l'accesso ai Servizi distrettuali/d'ambito, è predisposto dall'Ufficio di Programmazione e Gestione apposito modulo.
8. Nel citato modulo sono raccolte, oltre alle informazioni di ordine anagrafico, anche tutti i dati necessari per l'istruttoria e la conseguente erogazione di Servizi e prestazioni.
9. Il progetto personalizzato/individualizzato che riguarda l'Utenza è soggetto a rivalutazione periodica per opera dell'Ufficio procedente, secondo scadenze temporali autonomamente fissate ovvero dietro sollecitazione dell'Utenza o del suo rappresentante legale ovvero degli Enti gestori il servizio fruito. All'esito di ciò, si adottano le misure conseguenti del caso, ritenute più opportune per un miglior intervento sociale a favore dell'Utenza.

ART. 14

PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE.

1. La presa in carico dell'Utenza avviene, nei casi in cui il procedimento sia stato attivato a istanza di parte con esito positivo. Nei casi di attivazione d'ufficio, la presa in carico si concreta nell'esecuzione delle attività necessarie previste.
2. In sede istruttoria, ricorrendo i presupposti per una conclusione positiva del procedimento, l'Ufficio procedente definisce un progetto sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze del caso concreto. Detto progetto prevede, sinteticamente: a) la descrizione della situazione iniziale; b) gli strumenti pensati per eliminare/attenuare le problematiche connesse; c) gli obiettivi da raggiungere; d) tempistica; e) attività di verifica in itinere.
3. Il progetto è condiviso con l'Utenza e/o proprio rappresentante legale e deve almeno indicare:
 - le misure di sostegno ritenute più utili/opportune/urgenti;
 - gli impegni a carico dell'Utenza e/o proprio rappresentante legale;
 - la distribuzione degli oneri finanziari annessi al progetto, se previsti;
 - tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 - tempi e modi di aggiornamento/verifica.
4. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, per quanto di competenza dell'Utenza, comporta l'erogazione delle sole attività di sostegno comunque dovute *ex lege* e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni legali a difesa dell'Amministrazione.

ART. 15

AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE.

1. Gli interventi previsti nel suindicato Progetto assistenziale sono erogati ai richiedenti direttamente dal Comune di riferimento, dalla struttura accreditata o convenzionata con le Amministrazioni ovvero dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, a seconda del soggetto competente ad eseguirli.
2. L'ammissione alle prestazioni è immediata ovvero differita con inserimento in liste di attesa, riguardo alle quali è garantita all'Utenza, sussistendone i presupposti di legge, possibilità di accesso.
3. In ogni caso è fornita all'Utenza tempestiva informazione in proposito.
4. È compito dell'Ufficio procedente comunicare all'Utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).

PARTE TERZA

UTILIZZO DEGLI ISEE RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI. MINIMO VITALE RILEVANTE.

ART. 16

UTILIZZO DELL'ISEE DELL'UTENZA.

1. La compartecipazione dell'Utenza al costo dei servizi qui disciplinati prevede necessariamente l'utilizzo dell'ISEE dell'Utenza.
2. A tal fine è previsto l'utilizzo della formula matematica di cui al successivo art. 19, differenziata a seconda della tipologia di servizio, che rappresenta una curva esprimente un criterio di proporzionalità, diversamente declinata, appunto, in relazione alla tipologia di servizio.
3. Per i valori di ISEE superiori al livello massimo espresso nei grafici di riferimento, all'Utenza è ascritta la partecipazione massima prevista dal regolamento.
4. I valori dell'ISEE sono soggetti a rivalutazione annuale, stabilita dalla Conferenza dei Servizi, sulla base degli indici ISTAT.

ART. 17

REGOLE TECNICHE MINIME PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA.

1. Essendo il meccanismo del concorso dell'Utenza costruito sul costo/tariffa del servizio, la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'Utenza è soggetta a variazioni in caso d'incremento o decremento significativo del medesimo.
2. L'Ufficio procedente, previa adeguata istruttoria, può prevedere una riduzione della quota a carico dell'Utenza, operando sulla percentuale di contribuzione individuata utilizzando la c.d. progressione parabolica, strumento il quale garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda una specifica e singola quota di compartecipazione.⁴
3. La tariffa a carico dell'Utenza è arrotondata, per eccesso (da 0,51 €) o per difetto (fino a 0,50 € compresi), a un (1) euro. Tale arrotondamento è praticato sulla cifra complessiva, al momento dell'emissione periodica del ruolo.

ART. 18

DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELL'UTENZA UTILIZZANDO L'INDICE ISEE. FORMULA MATEMATICA.

⁴ La progressione parabolica si basa sull'applicazione all'ISEE dell'utente e/o familiare di un'apposita formula matematica. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico del richiedente.

1. Per determinare la percentuale di contribuzione dell'Utenza al costo dei servizi di cui all'oggetto con la suindicata metodologia della progressione parabolica, si utilizzerà la seguente formula matematica:

$$\% \text{ a carico dell'Utenza} = a\text{ISEE}^2 + b\text{ISEE} + c$$

che esprime una parabola individuata da tre punti (a,b,c), che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita dell'ISEE

Art. 19

AGGIORNAMENTI.

1. Allorquando l'Ufficio procedente debba aggiornare il costo dei Servizi erogati, e ciò determini un significativo aumento della percentuale da ascrivere all'Utenza, sarà necessario procedere, prima di individuare i nuovi parametri matematici da utilizzare, ad una nuova fase concertativa, al fine di individuare soluzioni eque e sostenibili sia per l'Amministrazione sia per l'Utenza.

Art. 20

VALUTAZIONE E RILEVANZA DEL MINIMO VITALE.

1. Con riferimento ai soli servizi diurni e domiciliari, l'Utenza il cui ISEE rilevante sia inferiore alla soglia ricavata annualmente attraverso la conversione in valore ISEE delle soglie individuate dalla Regione per definire le risorse economiche corrispondenti al minimo vitale (MV), è esentata da ogni forma di compartecipazione al costo.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI

ART. 21

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Precipua finalità del Servizio è di favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e, quindi, al proprio domicilio, garantendo prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio. La durata delle prestazioni è definita dall'Ufficio procedente, in rapporto ai bisogni specifici della persona e ai progetti individuali. Gli interventi e le prestazioni possono assumere forme diverse (intervento diretto, voucher o altre forme indirette), secondo le esigenze dell'Utenza, sulla base del Progetto Personalizzato predisposto dal Servizio Sociale comunale e/o dal servizio ADI dell'A.S.L., il quale deve raccordarsi con il PUA.
2. Si distinguono le seguenti forme di Assistenza Domiciliare:
 - a) Servizio di Assistenza Domiciliare associato (è la modalità di risposta al bisogno socioassistenziale dei cittadini, assicurata dai Comuni in forma omogenea e uniforme su tutto il territorio del Distretto);
 - b) Assistenza Domiciliare Sanitaria (articolata in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), erogata dal Medico di Medicina Generale (MMG) e in Cure domiciliari, distinte siccome prestazionali, interventi di primo, secondo e terzo livello assistenziale, area critica dell'ADI);
 - c) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) sociosanitaria (è un insieme coordinato di attività sanitarie e socioassistenziali integrate tra loro per la cura della persona nel proprio ambiente familiare, attraverso la continuità assistenziale).
3. Le finalità dell'Assistenza Domiciliare sono, indicativamente, le seguenti:
 - a) favorire l'autonomia dell'Utenza, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
 - b) tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
 - c) limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento, riducendo così il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;

- d) favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
- e) favorire la partecipazione dell'Utenza alle scelte organizzative e attuative del servizio, anche attraverso i rappresentanti delle organizzazioni sociali e delle associazioni relative;
- f) prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine, di bisogno, e migliorare la qualità della vita in generale;
- g) curare e assistere l'Utenza in condizioni di salute tali che siano trattabili a domicilio, migliorandone la qualità di vita;
- h) sostenere le capacità di auto - cura dell'Utenza, trasmettendo eventuali competenze utili per una autonomia di intervento;
- i) favorire la valorizzazione e le competenze genitoriali nella cura e nell'educazione dei minori.

Punto b) - Destinatari

4. Destinatari del Servizio sono, indicativamente, i cittadini residenti nei Comuni del Distretto e i cittadini non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio del medesimo⁵ e che sono nelle seguenti condizioni:
- a) soggetti anziani e/o disabili fisici e/o psichici in condizioni di limitata autonomia;
 - b) soggetti temporaneamente o permanentemente non autosufficienti;
 - c) nuclei familiari con minori, in situazioni temporanee di difficoltà o disagio;
 - d) soggetti affetti da demenza e malattia di Alzheimer;
 - e) soggetti in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture sanitarie e/o residenziali;
 - f) soggetti con patologie oncologiche in fase avanzata;
 - g) soggetti con patologie in fase terminale;
 - h) soggetti affetti da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) conclamata;
 - i) soggetti con patologie HIV correlate in fase avanzata;
 - j) soggetti, anche in età evolutiva, con patologie croniche gravi e/o particolari condizioni di rilevanza sociale;
 - k) soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Punto c) - Prestazioni

5. Il SAD associato assicura, indicativamente, le seguenti prestazioni, in conformità a quanto stabilito nel Progetto Personalizzato d'intervento:
- a) Aiuti volti a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (cura dell'igiene personale; cura della persona; preparazione e/o somministrazione dei pasti; accompagnamento a visite mediche; assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere; supporto nel corretto utilizzo di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare);
 - b) Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche (cura delle condizioni igieniche degli ambienti utilizzati abitualmente

⁵ Questi, limitatamente a prestazioni di carattere urgente e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. È fatta salva l'erogazione del servizio in favore di cittadini non residenti nel Distretto anche in casi non considerabili di emergenza, previa autorizzazione degli Enti di provenienza degli utenti e con oneri a carico degli stessi, mediante affidamento diretto all'ente appaltatore o attraverso voucher rilasciati all'utenza.

- dall'utente; cambio biancheria; bucato; assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica; commissioni varie);
- c) Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione (prevenzione delle piaghe da decubito);
 - d) Interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e l'integrazione degli utenti (partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio; attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione e di aiuto della famiglia, del vicinato, del volontariato e di tutte le risorse presenti sul territorio; accompagnamento presso le strutture e i servizi territoriali individuati nel Progetto Personalizzato; disbrigo di semplici pratiche personali).
6. Ciascun Comune potrà definire e concordare con l'Ufficio di Programmazione e Gestione e con l'Ente appaltatore, interventi specifici per situazioni particolari. Le prestazioni di Assistenza Domiciliare fornite potranno essere integrate con interventi attuati privatamente dalle persone utenti o dalle famiglie con costi sostenuti direttamente. Le prestazioni integrative dovranno essere coordinate con quelle gestite dal Servizio comunale e potranno essere fornite dallo stesso Ente appaltatore.

Punto d) – Soggetti coinvolti

7. Nell'erogazione del Servizio sono coinvolti i seguenti soggetti:
- a) Enti aderenti all'Accordo di Programma (trattasi dei 7 Comuni afferenti al PLUS21), la A.S.L. di Cagliari e la Provincia di Cagliari. Detti soggetti assicurano l'Assistenza Domiciliare secondo criteri e modalità omogenee in tutto il territorio del Distretto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e nell'ottica dell'integrazione tra i servizi sociali e sanitari prevista nel PLUS;
 - b) Ufficio di Programmazione e Gestione (UdPG) (v. art. 4);
 - c) Ente appaltatore (v. art. 4);
 - d) Famiglia (l'Ufficio precedente opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri integrandosi con essa. La famiglia partecipa alla definizione e attuazione del Progetto Personalizzato di intervento);
 - e) Volontariato (le Associazioni di Volontariato supportano il Servizio di Assistenza Domiciliare in raccordo con i Servizi Sociali Comunali. In particolare i volontari possono svolgere attività e interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e l'integrazione sociale dell'Utenza).

Punto e) – Organizzazione degli interventi domiciliari

8. Il Servizio di Assistenza Domiciliare associato è così organizzato: l'organizzazione e la gestione amministrativa sono affidate all'Ente gestore individuato dalla Conferenza dei servizi, che cura il raccordo complessivo delle attività, l'indizione e l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, previa approvazione dei criteri generali da parte della medesima Conferenza, la stipula della convenzione con l'organismo vincitore della stessa, le procedure contabili-

amministrative, la verifica delle attività, avvalendosi sia dei Servizi Sociali comunali che della struttura organizzativa definita nei successivi articoli e nell'integrazione all'Accordo di Programma. Le prestazioni sono erogate dal personale dell'Ente appaltatore con l'eventuale collaborazione di Associazioni di Volontariato e altri organismi che svolgono attività socioassistenziali e sociosanitarie. La tipologia delle prestazioni e il monte ore del servizio da erogare per i singoli Comuni sono definiti nel contratto d'appalto sottoscritto con l'Ente appaltatore. Qualora si renda necessario un incremento del monte ore predefinito dall'appalto, l'Ente Gestore potrà estendere il servizio nella misura del cosiddetto quinto d'obbligo del valore dello stesso in base a quanto previsto dalle norme che regolano la materia dei contratti e degli appalti. I Comuni per i quali si renderà necessaria l'estensione del servizio saranno tenuti a versare le somme necessarie;

Punto f) – Procedure per l'attivazione del servizio

9. Relativamente al bisogno socio – assistenziale dell'Utenza, si prevedono le seguenti attività essenziali:
 - a) acquisizione della richiesta da parte dell'Ufficio del Servizio sociale del Comune di residenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo, integrata con la documentazione sanitaria e reddituale;
 - b) verifica da parte del Servizio Sociale comunale del bisogno assistenziale dell'Utenza e dell'eventuale nucleo familiare con successiva predisposizione del Progetto Personalizzato (entro tre giorni lavorativi dalla richiesta);
 - c) comunicazione via fax, da parte del Servizio sociale comunale all'Ente appaltatore, tramite apposito modulo, del Progetto Personalizzato;
 - d) attivazione del servizio da parte dell'Ente appaltatore, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del Progetto Personalizzato. Nei casi di urgenza, espressamente segnalati dal Servizio Sociale comunale, l'Ente appaltatore è tenuto, invece, ad attivare il servizio immediatamente.
10. È compito del Servizio Sociale comunale verificare le modalità, i tempi, il corretto perseguimento degli obiettivi e l'adeguatezza del tipo di prestazioni erogate in relazione al progetto personalizzato.

Punto g) – Criteri di gestione delle liste di attesa

11. Nel caso in cui le richieste siano superiori all'effettiva disponibilità di ciascun Comune, è predisposta un'apposita lista d'attesa secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Su motivata proposta dell'Ufficio precedente/competente, per particolari situazioni di disagio, è possibile attivare d'ufficio il Servizio, a prescindere dalla lista d'attesa.
12. La capacità economica dell'Utenza non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità. A parità di condizione è data la priorità all'Utenza con capacità economica inferiore.

Punto h) – Documentazione

13. Al fine di perfezionare la richiesta dell'Assistenza Domiciliare, l'Utenza, ovvero il proprio rappresentante legale ovvero ancora un proprio familiare⁶, è tenuta a fornire la seguente documentazione:
 - a) modulo di segnalazione/richiesta attivazione del Servizio;
 - b) certificazione sanitaria;
 - c) certificazione ISEE dell'Utenza;
 - d) dichiarazione circa eventuali redditi esenti IRPEF percepiti.
14. Al momento dell'accoglimento della richiesta, qualora la documentazione ISEE dell'Utenza non fosse immediatamente disponibile, la stessa, ovvero il proprio rappresentante legale ovvero ancora un proprio familiare, si impegna per iscritto a presentarla nel più breve tempo possibile. Ciò consente all'Ufficio procedente/competente di determinare l'eventuale somma a conguaglio a carico dell'Utenza stessa.
15. Il difetto di presentazione della suindicata documentazione, salvo il caso in cui all'Utenza sia immotivatamente precluso l'accesso al Servizio, da parte del proprio rappresentante legale ovvero ancora un familiare, comporta l'inserimento dell'Utenza nella fascia massima di contribuzione.

Punto i) – Sospensione /cessazione del Servizio

16. Il servizio può essere sospeso temporaneamente, su motivata richiesta presentata all'Assistente Sociale dall'Utenza, dal proprio rappresentante legale ovvero da un proprio familiare, specificandone il periodo. Cinque giorni prima dello scadere del periodo di sospensione, l'Utenza ovvero il proprio rappresentante legale ovvero un familiare, è tenuta a comunicare le relative intenzioni (ripresa del servizio o rinuncia definitiva).
17. Eventuali assenze dovute a ricoveri temporanei non provocano la dimissione dal servizio (in luogo dell'Utenza assente potranno tuttavia essere effettuate prese in carico a tempo determinato).
18. Il Servizio è riattivato, previa comunicazione anticipata, entro 48 ore dal rientro a domicilio.
19. Assenze per soggiorni climatici o trasferimenti presso altri familiari o diversi domicilia, non comportano la dimissione se l'assenza non supera i 30 giorni.
20. Per assenze superiori, non può essere mantenuto il posto, pertanto si procederà alle dimissioni e poi all'eventuale successiva nuova valutazione di presa in carico.
21. Il servizio può cessare o essere ridotto nei seguenti casi:
 - a) richiesta scritta e motivata dell'Utenza, del proprio rappresentante legale ovvero di un familiare;
 - b) decesso o ricovero prolungato in strutture, qualora i familiari dell'Utenza non necessitino ulteriormente del Servizio;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione;

⁶ Il c.d. "familiare", quando citato, deve, ai fini di ogni attività prevista in nome e per conto del destinatario finale del Servizio, essere possibilmente essere munito di delega scritta.

- d) comportamenti inadeguati e/o gravemente scorretti, reiterati, nei confronti del personale (molestie, aggressioni anche verbali, minacce);
- e) assenza dell'Utenza, senza aver fornito debito preavviso, dal domicilio per più di tre volte nell'orario in cui deve essere effettuata la prestazione;
- f) assenza dell'Utenza per più di 30 giorni, con l'esclusione dei ricoveri ospedalieri (v. sospensione), salvo situazioni particolari valutate dal Servizio Sociale comunale.

Punto j) – Mancanza di consenso da parte dell'Utenza

- 22. Nel caso in cui l'Utenza, non limitata nella propria capacità di agire da una misura di protezione civilistica, ovvero un proprio familiare, rifiuti volontariamente e consapevolmente, possibilmente per iscritto, alla fruizione del Servizio, si procederà, per quanto possibile, ad una rimodulazione del Progetto Personalizzato, al fine del raggiungimento degli obiettivi di presa in carico e cura. Nel caso in cui persista tale opposizione, l'Ufficio precedente/competente valuterà l'opportunità della dimissione dal Servizio.
- 23. Nel caso in cui l'Utenza sia limitata da una misura di protezione civilistica, e detto rifiuto provenga dal proprio rappresentante legale, si procederà con un confronto col medesimo al fine di definire compiutamente la questione.
- 24. Nel caso in cui l'opposizione al Servizio provenga da un'Utenza valutata come inconsapevole delle proprie necessità elementari, ulteriormente provata con documentazione sanitaria adeguata allo scopo, e solo nel caso le prestazioni assumano valenza irrinunciabile per la salute (ad esempio igiene personale, mobilitazione, prevenzione piaghe, ecc.), le prestazioni sono effettuate solo per lo stretto necessario. In tal caso, l'Ufficio precedente/competente valuta la predisposizione delle opportune attività al fine di attivare l'adeguata misura di protezione civilistica per l'Utenza medesima.

Punto k) – Sperimentazione dei voucher

- 25. I voucher rappresentano una modalità alternativa di erogazione di Assistenza Domiciliare. Essi costituiscono uno strumento per l'organizzazione personalizzata dal Servizio da parte dell'Utenza e dei propri familiari. I voucher possono essere rilasciati in forma di contributi finanziari, sostitutivi delle ore di assistenza domiciliare, erogati direttamente all'Utenza o a persone che direttamente offrono servizi aggiuntivi (sorveglianza, pasti, ecc.).
- 26. La quota da destinare alla sperimentazione dei voucher nell'ambito dei fondi per la gestione associata verrà decisa in Conferenza dei Servizi su proposta dell'UdPG.
- 27. I criteri di erogazione saranno disciplinati in apposito atto in integrazione al presente Regolamento.

Punto l) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

- 28. Allorquando il Servizio dovesse essere attivato in favore di Utenza non residente in alcuno dei Comuni dell'Ambito Plus, l'Ufficio precedente/competente si attiverà presso il Comune di residenza della medesima al fine di ripetere le spese sostenute direttamente nelle

casce dell'Ente Gestore, che andrà a reintegrare le ore al Comune ospitante. L'Utenza il cui ISEE rilevante sia inferiore alle soglie indicate al precedente art. 21 è esentata, con riferimento al presente Servizio, da ogni forma di compartecipazione al costo.

29. Per l'utenza cui le tabelle individuate all'art. 21 siano inapplicabili, è prevista una compartecipazione al costo dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	SAD: __ → __	% = aISEE ² + bISEE + c
Tariffa servizio (costo orario definito dall'Ufficio precedente): € ____		
Compartecipazione dell'Utenza.	si applica la normativa vigente in materia di ISEE.	
Note	<p>Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche economiche e socio-familiari dell'Utenza portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, l'Ufficio precedente potrà operare, per singoli casi, una motivata riduzione/azzeramento della percentuale di compartecipazione richiesta.</p> <p>Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.</p> <p>I pagamenti di quanto dovuto dall'Utenza devono avvenire entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione, tramite bollettino di c/c postale.</p> <p>Il mancato rispetto dei termini di pagamento e l'inottemperanza alla successiva diffida e messa in mora, determinano l'obbligo per l'Ufficio precedente/competente dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto.</p> <p>È fatta salva una motivata deroga predisposta dal servizio sociale territoriale ovveto dal medesimo ufficio precedente/competente.</p> <p>Analogamente nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per modifica della stessa.</p>	

ART. 22 REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO PER LA FREQUENTAZIONE DI SERVIZI DIURNI.

1. I Servizi diurni oggetto del presente Regolamento si configurano come luoghi di aggregazione e di sostegno alla persona e alla famiglia nello svolgimento dei suoi compiti di cura e sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione alle esigenze delle persone accolte.

2. Per realizzare tali finalità assicurano: - ospitalità diurna; - accudimento alla persona; - servizio di mensa; - varie attività di osservazione e orientamento per il tramite di creazione di programmi di attività individualizzate e/o di gruppo. È previsto il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla Struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che presentino una fragilità particolarmente rilevante. Nel caso in cui l'Utenza possa organizzarsi autonomamente per il trasporto a/dal Servizio frequentato, l'Ufficio precedente si attiverà al fine di prevedere/organizzare/facilitare tale autonoma attivazione.

ART. 23

DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE).

Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari

1. Il Servizio denominato Centro Socio Educativo (CSE) è rivolto a specifici gruppi di persone - minori e anziani, persone con disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati - con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.⁷

Punto b) - Accesso al Servizio

2. L'ammissione al Servizio è disciplinata in dettaglio dal singolo Servizio Sociale ovvero dall'Ufficio di Programmazione e Gestione riguardo alla valenza comunale o distrettuale/d'ambito del Servizio. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio precedente, è disposta l'ammissione/diniego al Servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio precedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

3. L'Utenza il cui ISEE rilevante sia inferiore alle soglie indicate al precedente art. 21 è esentata, con riferimento al presente Servizio, da ogni forma di compartecipazione al costo.
4. Per l'utenza cui le tabelle individuate all'art. 21 siano inapplicabili, è prevista una compartecipazione al costo dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio di Centro Socio Educativo (CSE)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	CSE: ___ → ___	% = aISEE ² + bISEE + c
Tariffa servizio		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104,	

⁷ Cfr. art. 18 d.P.G.R. n. 4/2008.

	accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa vigente in materia di ISEE ".
Note	<p>Le tariffe a carico dell'Utenza sono rapportate al costo orario sostenuto dall'Ufficio precedente, calcolando, in ogni caso, l'intervento di un solo operatore.</p> <p>Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche economiche e socio-familiari dell'Utenza portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, l'Ufficio precedente potrà operare, per singoli casi, una motivata riduzione/azzeramento della percentuale di compartecipazione richiesta.</p> <p>La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale dall'Ufficio precedente.</p> <p>Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.</p>

ART. 24

DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA

Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari

1. I Centri per la Famiglia sono Servizi finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana, la cui attività si integra con quella svolta presso i consultori familiari, al fine di consentire un sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo, all'informazione e vita quotidiana, all'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità.⁸

Punto b) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

2. Nessuna. Il Servizio è gratuito.

ART. 25

REGOLE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

1. L'inserimento in struttura residenziale è attivato, per il tramite dell'Ufficio precedente/competente⁹, in favore dell'Utenza le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario, non possono più essere soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari.

L'inserimento in struttura residenziale di tipo socio assistenziale può avvenire esclusivamente per il tramite dell'ufficio precedente/competente, mentre per le strutture di tipo socio sanitario l'inserimento può avvenire anche in maniera autonoma e comunque secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. Gli inserimenti effettuati in strutture residenziali autorizzate al funzionamento, garantiscono una risposta ottimale, calibrata e appropriata, ai diversificati bisogni di salute ed assistenziali

⁸ Cfr. art. 19 d.P.G.R. n. 4/2008.

⁹ Normalmente, il Servizio Sociale territoriale.

dell'Utenza. La relativa retta giornaliera può includere una "quota sanitaria" (a carico dell'A.S.L.) e una "quota sociale" (a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione dell'Utenza allorquando ne sussistano le condizioni e in conformità alla presente regolamentazione), tenuto altresì conto di quanto disposto annualmente dalla Regione in merito ai "Sussidi a favore di persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette di ricovero in istituto".

3. L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore dell'Utenza che, inserita/da inserire in una struttura residenziale, non fosse in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della "quota sociale" della retta di ospitalità. Tale intervento economico si configura, in certi casi, come una prestazione sociale agevolata nell'ambito di percorsi sociosanitari integrati **così come definiti dal D.P.C.M. n. 159/2013**, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'Utenza.

L'intervento del Comune configurandosi come integrazione delle risorse individuali, necessarie a garantire la copertura del costo della retta di ospitalità nella struttura, costituisce la compartecipazione alla spesa a favore di persone svantaggiate.

4. **L'intervento economico concesso viene versato direttamente all'utente, al suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) oppure a terza persona all'uopo delegata, previa valutazione del servizio sociale comunale.**
5. Detto intervento economico integrativo è determinato sulla base dei seguenti principi:
 - gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà riguardo alla situazione economica effettiva dell'Utenza;
 - adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti.
6. Nei casi di urgenza, per i quali non siano attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà comunque all'inserimento dell'Utenza, con compartecipazione a carico del relativo Comune di residenza.
7. Nel caso di presunzioni di proprietà o titolarità di beni di dubbia attribuzione, è obbligo dell'Amministrazione di effettuare i più opportuni accertamenti, se del caso anche in coordinamento con altre Amministrazioni.
8. Nel caso di beni trasferiti a titolo di donazione entro cinque anni dalla data di richiesta dell'integrazione della retta, l'Utenza è tenuta a dichiarare gli atti di disposizione intercorsi, con esclusione di quelli in favore del coniuge. Il valore (virtuale) commerciale di tali trasferimenti concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione dell'ISEE relativo.¹⁰
9. La frequenza a tempo pieno della struttura, chiamata a ospitare l'Utenza in via stabile, fatti salvi gli eventuali rientri presso il domicilio familiare, di cui si deve tenere conto ai fini della corretta ripartizione

¹⁰ Nel caso in cui fossero intervenuti atti di disposizione in tal senso, il Comune è tenuto ad avvisare i beneficiari dei medesimi dell'obbligo di concorrere al pagamento della retta di ricovero. In difetto dell'adesione di questi, il Comune procederà inizialmente ad integrare la retta, fatta salva la necessità di dare tempestivamente corso al recupero del credito usando gli ordinari strumenti a disposizione.

dei costi, rende coerente il fatto che la compartecipazione al costo dell'Utenza avvenga utilizzando altresì, pro quota, eventuali sussidi eventualmente corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale (tipicamente l'indennità di accompagnamento e/o la pensione di invalidità), salva la franchigia per le piccole spese, in osservanza del principio generale, avente valore meramente indicativo, che promana dall'art. 24 co. 1 lett. g) della l. n. 328/2000.

10. La procedura di erogazione del contributo comunale a parziale/totale copertura della "quota sociale" della retta per la permanenza in struttura, è subordinata al fatto che l'inserimento in Struttura avvenga per il tramite degli Uffici precedenti/competenti delle varie Pubbliche Amministrazioni.
11. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è costituito dall'ammontare dell'intera "quota sociale" della retta di ospitalità giornaliera.
12. Sussistendone condizioni oggettive e/o soggettive che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e Utenza, le predette parti possono presentare al Servizio Sociale territorialmente competente un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dal singolo Ufficio procedente.
13. Sono escluse dalla copertura dei costi del Comune le eventuali spese necessarie al trasferimento/mobilità dell'utente dal domicilio verso le strutture, o viceversa, ovvero tra strutture ospitanti. Per le necessità di trasporto/mobilità i Servizi territoriali promuoveranno le risorse della rete del territorio, in concorso con la rete familiare dell'utente.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI (RSA)

Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari

1. Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è finalizzato a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, a utenti affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, e che pur tuttavia non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale, concorrendo alla realizzazione di un sistema organico di servizi sociosanitari nel territorio regionale a favore delle persone anziane e di soggetti adulti non autosufficienti e delle loro famiglie, in grado di rispondere ai loro specifici bisogni e di contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.¹¹
2. Il presente Servizio costituisce, all'interno del sistema socio-sanitario regionale, un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specificamente destinata all'area della disabilità grave. Sono garantite agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria,

¹¹ Cfr. Allegato alla D.G.R. n. 25/6 del 13.06.2006.

riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi Individualizzati ed il coinvolgimento delle famiglie.

3. In forza di questa differente natura prestazionale, la retta si compone di una quota sanitaria¹² e di una quota sociale, a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione al costo dell'Utenza.

4. L'Utenza-tipo di questo servizio è quella individuata nella normativa regionale di riferimento di cui in nota.

Punto b) - Accesso al Servizio

5. La richiesta d'inserimento in R.S.A. è presentata al Punto Unico d'Accesso territorialmente competente e segue le regole dettate dalla normativa vigente.

Punto c) - Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

6. La regolamentazione della compartecipazione al servizio, così come individuato nel presente articolo, riposa nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	R.S.A.: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero definito dall'Ufficio procedente): € ____		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L. ovvero, eventualmente, a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge, “si applica la normativa vigente in materia di ISEE” .	
Note	Concorrono al pagamento della retta, per quanto concerne la quota c.d. sociale, anche le indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite. In ogni caso, in applicazione del principio contenuto nel d.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora vigente, e nell'art. 24 co. 1 lett. g) della l. n. 328/2000, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una somma mensile, per il 2012, pari a 125 €/mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e variabile in relazione al caso concreto, al fine di comprendere le spese mediche e specialistiche, le esigenze specifiche e comunque tutte le attività previste dal progetto individualizzato.	

ART. 27

¹² Finanziata dalla Regione per il tramite del Fondo Sanitario Regionale, erogata direttamente alla struttura che eroga il servizio. Detta quota è strettamente connessa alla classe di autonomia/fragilità individuata dall'Autorità Sanitaria secondo criteri regionali.

DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO RELATIVA AL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RIABILITATIVE PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI (IDM)

Punto a) – Oggetto, finalità e destinatari

1. Il Servizio di inserimento in Strutture riabilitative per Persone con disturbo mentale (IDM) - con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 del d.P.G.R. n. 4/2008 (rubricato *Comunità integrate per persone con disturbo mentale*), è rivolto a utenti che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria ed è strettamente collegato con gli altri Servizi presenti nel territorio. In tali strutture, a titolarità sociale, si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati volti ad aiutare la persona a star meglio e a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente, allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'autonomia dell'utente attraverso la valorizzazione delle sue abilità residue, garantendo interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia riabilitative sia ricreative e socializzanti.
2. Le prestazioni sono erogate a Persone che necessitano di bassa intensità sanitaria e prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di abitare assistito, quali le case famiglia e i gruppi di convivenza, come definiti all'art. 5 del d.P.G.R. 4/2008. Le prestazioni psichiatriche e infermieristiche sono assicurate dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze ed è garantita la presenza di un operatore socio-sanitario sia nelle ore notturne che per eventuali emergenze.

Punto b) – Accesso al (dimissione dal) Servizio

3. La procedura di ammissione al (dimissione dal) Servizio è demandata al Regolamento che disciplina il funzionamento del Servizio/Struttura protetta cui, dunque, si fa integrale rinvio.

Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

4. La regolamentazione della compartecipazione al Servizio, così come individuato nel presente articolo, riposa nel precedente art. 19 e nella seguente Tabella.

Servizio di Comunità integrate per persone con disturbo mentale		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Com. int. IDM: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo giornaliero definito dall'Ufficio precedente): € __		
Compartecipazione dell'Utenza	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L. ovvero, eventualmente, a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge, si applica la normativa vigente in materia di ISEE ".	

Note	<p>Concorrono al pagamento della retta, per quanto concerne la quota c.d. sociale, anche le indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite. In ogni caso, in applicazione del principio contenuto nel d.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora vigente, e nell'art. 24 co. 1 lett. g) della l. n. 328/2000, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una somma mensile, per il 2012, pari a 150 €/mese.</p> <p>Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e variabile in relazione al caso concreto, al fine di comprendere le spese mediche e specialistiche, le esigenze specifiche e comunque tutte le attività previste dal progetto individualizzato.</p>
------	---

ART. 28

STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Le strutture, pubbliche o private, mirano a offrire l'accoglienza temporanea, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Esse possono svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinati esclusivamente a tipologie omogenee di Utenza (es. Comunità di pronta accoglienza, Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino, ecc).¹³

Punto b) – Destinatari

2. Le Strutture sociali di Accoglienza residenziale per minori ospitano: - minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione; - minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine; - genitore con bambini in situazione di grave disagio; - giovani anche in prosieguo amministrativo, e offrono interventi sociali ed educativi individualizzati, finalizzati anche alla "riscoperta" delle relazioni con i familiari laddove e per quanto possibile.

Punto c) - Accesso al Servizio

3. Per l'inserimento dell'Utenza presso le suindicate Strutture, il Servizio si atterrà alle prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria nel proprio provvedimento, ove presente, oppure a quanto stabilito nel progetto educativo condiviso con la famiglia del minore

Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

4. È prevista la compartecipazione al costo da parte del nucleo familiare dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio di accoglienza residenziale per minori (strutture)		
Metodologia	% in progressione parabolica	Formula da applicare
%i → %f	Accoglienza residenziale per minori (strutture): — → —	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$

¹³ Cfr. artt. 5, 6, 7, 10 del d.P.G.R. n. 4/2008.

Tariffa servizio (costo giornaliero)	
Compartecipazione dell'Utenza	Si utilizza l'ISEE familiare. Per minori riconosciuti da entrambi i genitori, residenti anche in Comuni diversi, la retta mensile è determinata sulla base della somma degli ISEE riferiti a ciascun genitore, fatti salvi i casi di separazione legale o di divorzio, per i quali è già prevista l'erogazione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore convivente.
Note	Le tariffe relative sono tempestivamente comunicate al nucleo familiare dell'Utenza. L'Ufficio precedente, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa oraria qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio .

ART. 29

DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA.

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il Servizio Nido d'Infanzia è un servizio di tipo diurno, socio-educativo che promuove lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Esso ha finalità educative e sociali ed è assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, svolgendo altresì un servizio di mensa e riposo.
2. Si prevedono modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura e alla capacità ricettiva. Il Servizio è erogato per il tramite di un'assistenza continua da parte di personale educativo e di supporto secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a 10 ore al giorno.

Punto b) – Destinatari

3. Il Servizio di Nido d'Infanzia è destinato ai minori di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, con le priorità di cui al suindicato art. 6 co. 4.

Punto c) - Accesso al Servizio

4. Per l'ammissione al Nido d'Infanzia, l'Ufficio precedente predispone opportuni moduli che i genitori/rappresentanti legali dell'Utenza, con l'eventuale supporto professionale del medesimo sono tenuti a compilare. Sulla base del principio della continuità educativa, hanno priorità gli utenti frequentanti l'annualità precedente, fatti salvi i casi di inserimento stabiliti dal Servizio Sociale. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio precedente, è disposta l'ammissione/diniego al Nido d'Infanzia. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio precedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. La definizione delle regole puntuali disciplinanti l'accesso al Servizio è contenuta nei Regolamenti dedicati di ogni singola Amministrazione comunale cui, dunque, si fa integrale rinvio.

Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'Utenza. Tariffe.

5. È prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 19 e in base alla seguente Tabella.

Servizio di Nido d'Infanzia		
Metodologia	% Progressione __	Formula da applicare
%i → %f	Nido d'Infanzia: __ → __	$\% = aISEE^2 + bISEE + c$
Tariffa servizio (costo mensile)		
Compartecipazione dell'Utenza	<p>Si utilizza l'ISEE familiare. Per minori riconosciuti da entrambi i genitori, residenti anche in Comuni diversi, la retta mensile è determinata sulla base della somma degli ISEE riferiti a ciascun genitore, fatti salvi i casi di separazione legale o di divorzio, per i quali è già prevista l'erogazione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore convivente.</p> <p>Per poter beneficiare delle agevolazioni il calcolo dell'ISEE deve essere riferito unicamente all'anno precedente all'anno scolastico in corso, anche in caso di inserimenti effettuati dal mese di gennaio.</p>	
Note	<p>Nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia possono essere istituite delle sezioni denominate "Sezioni Sperimentali" e "Sezioni Primavera" rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi che si qualificano come servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuola d'infanzia. Gli utenti dei Servizi per la Prima Infanzia possono fruire anche dei contributi regionali e comunali relativi al P.O.R. denominato "Ore preziose" rivolto a utenti dai 3 ai 36 mesi.</p> <p>La disciplina relativa ai Nidi è quella contenuta nella normativa vigente e/o nel Regolamento delle singole Amministrazioni comunali, fatto salvo quanto stabilito dalla RAS per le Sezioni Sperimentali e Primavera e Ore preziose.</p> <p>La tariffa per la fruizione dei Servizi dei Nidi è determinata ed aggiornata con cadenza annuale da ogni singola Amministrazione comunale. Dette tariffe sono comunicate all'Utenza al momento della presentazione della domanda relativa.</p> <p>L'Ufficio procedente, con proprio provvedimento, può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa oraria qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio .</p>	

ART. 30

SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il Servizio è diretto a sostenere l'Utenza (persona singola o nucleo familiare) in particolari difficoltà finanziarie, nell'ambito di un quadro d'intervento globale a favore della medesima, al fine di prevenire un rischio di esclusione o di emarginazione sociale.
2. Gli interventi di assistenza economica si dividono in: - contributi a integrazione del minimo vitale (allo scopo di integrare redditi insufficienti a garantire una dignitosa qualità di vita); - contributi economici straordinari (di natura occasionale); - contributi economici integrativi per l'Utenza che si fa carico di minori, anziani, disabili a

rischio d'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali (volti a consentire alla persona anziana e/o disabile la permanenza nel proprio nucleo familiare, assicurando loro le prestazioni di cui necessitano).

Punto b) - Destinatari

3. Destinatari del Servizio sono i cittadini che, nel momento in cui presentano la richiesta, sono residenti in uno dei Comuni del Plus21 e versano in stato di bisogno socio-economico, così come più oltre individuato.
4. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica sono riservati in via prioritaria all'Utenza in stato di bisogno, priva di rete familiare e che non può, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
5. Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.
6. Gli interventi economici a favore dell'Utenza in stato di bisogno inserita in strutture residenziali, sono disciplinati negli articoli dedicati ai singoli Servizi.
7. Il valore dell'indicatore ISEE che non deve essere superato per richiedere interventi economici è individuato dal PLUS annualmente sulla base delle tabelle del minimo vitale stabilite dalla Regione.
8. Gli Uffici procedenti hanno facoltà di individuare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari (che prescindono da valutazioni reddituali già puntualmente contemplati nel calcolo dell'ISEE) al fine di definire più puntuali priorità. In ogni caso, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, l'Ufficio procedente intraprende un'azione di sollecito e responsabilizzazione nei confronti degli (eventualmente presenti) tenuti agli alimenti e/o obbligati al mantenimento.
9. In casi eccezionali ed in presenza di una relazione motivata dell'Ufficio procedente, è possibile erogare contributi economici straordinari a persone con valore dell'indicatore ISEE superiore a quello individuato al precedente co. 7.
10. Presso ogni Amministrazioni locale è pubblicato l'albo dei beneficiari di contributi economici, salvaguardando i dati sensibili di coloro che durante l'anno di riferimento hanno ricevuto un beneficio economico, con l'indicazione dell'importo e dell'oggetto del beneficio. Resta ovviamente ferma la disciplina generale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Detto albo è approvato e pubblicato entro il mese di ___ di ogni anno; nel documento pubblicato i nomi estesi dei beneficiari sono sostituiti dalle sole iniziali.

Punto c) - Accesso al Servizio

11. L'ammissione al Servizio è disciplinata in dettaglio dal singolo Servizio Sociale ovvero dell'Ufficio di Programmazione e Gestione riguardo alla valenza comunale o distrettuale/d'ambito del Servizio. In quest'ultimo caso l' Ufficio di Programmazione e Gestione, al fine di

definire in senso omogeneo e uniforme i criteri di accesso e di fruizione del servizio in parola, predisporre, previa approvazione dei modelli da parte della Conferenza dei Servizi, la modulistica da utilizzarsi, che disciplina puntualmente il medesimo, curando la successiva trasmissione ai singoli Comuni per la resa in disponibilità a favore della cittadinanza. È prevista, tra gli adempimenti, la presentazione della documentazione ISEE familiare ai fini della valutazione dell'effettivo diritto al contributo. Con provvedimento finale motivato dell'Ufficio precedente, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'Ufficio precedente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì la misura del contributo riconosciuto e da erogarsi.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

CARTA DEI SERVIZI.

1. Giacché in forza degli articoli 39 della l.r. n. 23/2005 e 44 del d.P.G.R. n. 4/2008, i soggetti accreditati operano garantendo l'adozione di una Carta dei Servizi per l'utente, realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale, nelle more dell'emanazione di dette Linee Guida Regionali, il Plus21 può emanare proprie Linee guida locali territoriali per i Servizi gestiti, sulla scorta di quanto previsto dal d.P.C.M. 27 gennaio 1994 (rubricato "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*") e, per quanto compatibile, con riferimento, per il settore sanitario, dal d.P.C.M. 19 maggio 1995.
2. I Comuni o raggruppamenti di Comuni che hanno già emanato proprie Carte dei Servizi ne danno comunicazione e copia all'Ufficio di Piano, allo scopo, possibilmente, di rendere omogenee tutte le Carte di Servizio dell'Ambito.

ART. 32

GESTIONE DEI RECLAMI

1. Per reclamo s'intende ogni forma d'insoddisfazione espressa nei confronti delle attività svolte dal proprio Comune di residenza o dal Plus21, ivi compresa ogni segnalazione formale per una situazione di disagio causata da un disservizio.
2. L'Utenza dei servizi di cui al presente Regolamento, e in generale chi ne abbia titolo, può proporre segnalazioni e/o reclami riguardanti uffici e/o servizi erogati o garantiti dal proprio Comune o dall'Ambito Plus21 - fatto salvo quanto eventualmente stabilito nelle specifiche Carte dei Servizi.
3. I reclami devono essere presentati per iscritto e formulati in modo preciso, con le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.
4. La procedura di gestione dei reclami è articolata in tre fasi: accoglienza, trattamento e risposta. L'Ufficio competente individua le cause del disservizio lamentato e provvede a svolgere l'istruttoria.
5. La risposta è fornita per via telematica, possibilmente attraverso PEC, fax o posta, secondo quanto richiesto dal reclamante.
6. Nel caso in cui dall'istruttoria non risultino responsabilità degli Uffici comunali o dell'Ufficio di Piano, la procedura di reclamo si conclude dando immediata notizia della situazione riscontrata al cittadino che potrà, ove lo ritenga, attivare altri mezzi di tutela.

7. Nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema sotteso al reclamo, è fornita una comunicazione di cortesia al proponente contenente una previsione dei tempi per la risoluzione del problema e le motivazioni che giustificano il ritardo.
8. Qualora sia riconosciuto il disservizio, e questi sia prontamente risolvibile, l'Ufficio competente, previa immediata comunicazione al reclamante, si attiverà per rimuovere le cause hanno originato il medesimo.

ART. 33

DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato a tutti i Soggetti che ne abbiano un interesse diretto concreto e attuale così come riconosciuto dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sui siti istituzionali di tutte le Amministrazioni interessate alla sua applicazione dell'Ambito Plus21. Negli stessi siti-web sono pubblicati anche tutti i Regolamenti dei Servizi di cui al presente Regolamento.

ART. 34

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.
2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del singolo Comune, ovvero dall'Ambito Plus per quanto di competenza, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

ART. 35

APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DECORRENZA

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza dei Servizi dell'Ambito Plus21, e successivamente trasmesso a cura dell'Ufficio di Piano per essere recepito dalle singole Amministrazioni comunali, ed entra in vigore nei termini previsti dai singoli Statuti comunali.
2. Esso ha validità fino all'approvazione del successivo.
3. Entro il novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun Comune adotta, nel rispetto dei vincoli e dei principi quivi stabiliti, gli atti di dettaglio di propria competenza, trasmettendone

copia all'Ufficio di Piano. In attesa di quest'adozione, continuano ad applicarsi criteri, modalità e norme vigenti.

ART. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative/regolamentari nazionali/regionali che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

ART. 37

DISPOSIZIONI ABROGATE.

1. Il presente Regolamento, previo recepimento/ratifica a livello comunale con delibera consiliare ai sensi degli artt. 42-48 del d.lgs. n. 267/2000, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari, anche comunali, con esso incompatibili.

